

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIRIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 1976

#### Regolamentazione dei rapporti tra l'Ente autonomo acquedotto pugliese e gli enti locali e tra l'Ente autonomo acquedotto pugliese ed i privati cittadini

ONOREVOLI SENATORI. — L'Ente autonomo acquedotto pugliese, in virtù delle leggi 23 settembre 1920, n. 1365, e 16 gennaio 1939, n. 74, ha il compito di costruire e gestire tutta la rete idrica e fognante della Regione pugliese. Non vi può essere opera interessante tale settore che possa essere eseguita senza l'autorizzazione dell'Ente. In pratica si tratta di un vero e proprio monopolio che si concretizza in tutte le fasi della realizzazione di un'opera idrica e fognante, dalla progettazione alla consegna dei manufatti, e che vede purtroppo escluse sia le amministrazioni locali, sia i privati cittadini, il cui unico rapporto con l'EAAP è quello economico, nel senso che enti locali e cittadini privati non possono fare altro che pagare all'Ente il corrispettivo delle opere progettate ed eseguite, senza avere alcun potere di controllo e di gestione.

Un siffatto monopolio, se da un verso ha il pregio di uniformare le esigenze di costruzione e manutenzione degli acquedotti e delle fognature a principi generali di ordine tecnico e statistico, dall'altro provoca notevoli inconvenienti che il presente disegno di legge intende eliminare.

È noto infatti che la maggior parte delle opere pubbliche che riguardano la costru-

zione di tronchi idrici e fognanti è assistita dal contributo dello Stato che delega i comuni a provvedervi. In pratica, tuttavia, i comuni si limitano al semplice ruolo di passacarte, giacchè sia la progettazione, sia l'appalto, sia la direzione dei lavori, sia il collaudo finale sono demandati all'EAAP il quale riserva ai comuni l'unica possibilità di indicare — presuntivamente — le strade sprovviste di impianti che abbiano bisogno di interventi prioritari.

Ma anche tale risorsa dei comuni è precaria, giacchè l'EAAP si riserva in ogni modo il diritto di applicare autonomi concetti di priorità legati all'entità del contributo statale, alla preesistente situazione tecnica, alla correzione di errori commessi nelle progettazioni precedenti e infine alle pressioni che in varia misura privati cittadini riescono a svolgere presso gli organismi tecnici ed amministrativi dell'Ente.

Questo stato di cose impedisce obiettivamente alle pubbliche amministrazioni locali ogni previsione programmatica, preclude ogni intervento parziale, esclude ogni possibilità di dialogo tra le pubbliche amministrazioni ed i cittadini in tema di realizzazioni di impianti idrici e fognanti. Ma vi è di più: gli enti locali non hanno alcuna

possibilità di intervenire, nè in fase di progettazione, nè in fase di appalto dei lavori, nè in fase di esecuzione, nè infine in sede di consegna delle opere e di conteggi finali: e questo appare assolutamente insostenibile, se si pensa che l'EAAP affida le progettazioni a tecnici privati, i quali le eseguono compatibilmente con i propri impegni professionali, in tempi irragionevolmente lunghi e quasi sempre senza effettuare quelle necessarie indagini *in loco* capaci di correggere in tempo errori di impostazione precedenti ed errori di previsione purtroppo frequenti, che i comuni subiscono passivamente senza alcuna possibilità di interventi correttivi.

Non migliore è la situazione degli allacciamenti privati, il cui *iter* è di una lentezza esasperante e costringe gli utenti a sborsare somme esossime con anticipo di mesi, a volte addirittura di anni rispetto ai tempi di realizzazione.

Per realizzare infatti un servizio di così importante esigenza civile e sociale, il privato cittadino deve produrre domanda all'EAAP, pagando subito un contributo per le spese di progettazione nella misura di circa lire 6.500. L'EAAP invia sul posto un tecnico che rileva le misure e redige un preventivo del quale il privato cittadino non conosce i termini. Invita quindi il richiedente a versare subito l'80 per cento della spesa preventivata per l'allacciamento, sia esso tronco idrico, sia esso fognante.

Dalla data di versamento di tale percentuale al momento dell'inizio dei lavori, trascorrono mesi o anni. Infine l'EAAP affida ad un cottimista, che per un determinato periodo di tempo ha in appalto tutti gli allacciamenti idrici e fognanti di un dato comune o di un gruppo di comuni, l'esecuzione dei lavori che vengono effettuati a discrezione del cottimista senza alcun rispetto dei diritti di precedenza acquisiti dai privati nella produzione della domanda e nel pagamento degli acconti.

È superfluo aggiungere che anche la pratica esecuzione delle opere di allacciamento risponde alla logica delle pressioni che in varia misura i privati riescono a svolgere, sia presso gli organismi tecnici dell'EAAP, sia presso lo stesso cottimista.

Ma ciò che più è meritevole di attenta valutazione da parte delle Signorie loro, è l'inammissibile procedura con cui il cottimista, d'intesa con l'EAAP, realizza le opere di allacciamento.

Innanzitutto, i prezzi: forse perchè il sistema di aggiudicazione a cottimo elimina il regime di concorrenza, i prezzi delle opere di allacciamento sono elevatissimi, tanto che gran parte dei cittadini è costretta a rinunciare agli impianti idrici e fognanti per la esosità del costo. Nel preventivo sono conteggiate tutte le spese, da quella dell'apertura della sede stradale a quella del suo ripristino a regola d'arte. Ma il cittadino utente non ha possibilità di effettuare controlli, essendo costretto ad accettare la contabilità dei lavori che gli viene notificata solo a lavori eseguiti, quando cioè ogni controllo postumo diventa superfluo e quando ormai la necessità di usufruire dei servizi ha praticamente messo il coltello alla gola dell'utente.

In definitiva, l'EAAP realizza una sorta di usura, prestando un servizio che viene pagato dall'utente con mesi di anticipo e facendolo realizzare sempre in regime di monopolio, con tutti gli inconvenienti di carattere economico e morale che un simile sistema comporta e che comunque mette in dubbio la democraticità di una gestione nella quale è assolutamente esclusa sia la partecipazione degli enti locali interessati che degli stessi cittadini utenti.

Si ravvede pertanto la necessità di affidare ad un provvedimento avente forza di legge la regolamentazione dei rapporti tra l'EAAP, gli enti locali ed i privati cittadini, consentendo che questi partecipino attivamente ad ogni fase del processo di realizzazione degli impianti idrici e fognanti, dalla progettazione alla esecuzione ed al collaudo delle opere.

Il presente disegno di legge si prefigge appunto questo scopo in favore dell'intero territorio della Regione pugliese. Si confida nella sua sollecita approvazione da parte del Parlamento italiano, perchè sia restituita autonomia agli enti locali interessati e democraticità ai loro rapporti con l'EAAP.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**TITOLO I****RAPPORTI FRA EAAP ED ENTI LOCALI****Art. 1.**

I rapporti tra gli enti locali e l'Ente autonomo acquedotto pugliese e tra gli utenti privati e il medesimo EAAP sono regolati dalla presente legge dalla data della sua entrata in vigore. Ogni precedente disposizione in contrasto con gli articoli della presente legge si intende abrogata.

**Art. 2.**

Gli enti locali interessati sono autorizzati a redigere, tramite i propri uffici tecnici o tramite l'affidamento a professionisti esterni, un progetto generale di massima che tenga conto delle esigenze idrico-fognanti di tutto il territorio di competenza anche in previsione del suo sviluppo nell'arco di dieci anni.

**Art. 3.**

Le spese di progettazione di cui all'articolo 2 sono, ove non sussista contributo dello Stato o della Regione, a totale carico degli enti locali interessati.

**Art. 4.**

Il progetto generale di massima di cui all'articolo 2, regolarmente approvato con deliberazione dell'ente locale promotore, è sottoposto al parere dell'Ente autonomo acquedotto pugliese che lo esamina in contraddizione con il progettista, suggerisce le eventuali modifiche tecniche compatibili con la situazione idrico-fognante preesistente e si esprime entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati.

**Art. 5.**

Sulla scorta del progetto di massima di cui all'articolo 2, gli enti locali interessati, con la stessa procedura prevista all'articolo 4, sono autorizzati a redigere progetti esecutivi stralcio da finanziare a proprio totale carico, ove non sussista contributo dello Stato o della Regione, affidandone la redazione ai propri uffici tecnici o a professionisti esterni. L'approvazione dei progetti secondo la procedura del precedente articolo 4 e la realizzazione dell'opera escludono l'intervento di qualsiasi altro organo tecnico dello Stato.

**Art. 6.**

Le opere da realizzare secondo i progetti esecutivi stralcio sono appaltate dall'EAAP con il sistema della licitazione privata in base alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La gara di appalto sarà indetta entro 20 giorni dalla data di trasmissione all'EAAP, da parte delle amministrazioni interessate, degli atti tecnici relativi.

Della commissione giudicatrice dell'appalto fanno parte di diritto due rappresentanti dell'ente locale al cui territorio la gara si riferisce, su designazione del capo dell'amministrazione dell'ente locale interessato.

**Art. 7.**

L'EAAP e gli enti locali interessati, in concomitanza, provvedono alla consegna dei lavori, che deve aver luogo entro trenta giorni dalla aggiudicazione, pena la decadenza della aggiudicazione medesima.

Direzione dei lavori, contabilità e collaudo finale sono eseguiti, di concerto, da due direttori dei lavori, uno di nomina dell'EAAP e l'altro di nomina dell'ente locale interessato.

Eventuali controversie insanabili di natura tecnica tra l'ente locale interessato e l'EAAP saranno risolte dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, che dovrà pronunziarsi insindacabilmente entro 30 giorni dalla data di ricezione degli atti relativi.

## TITOLO II

RAPPORTI TRA EAAP  
E PRIVATI CITTADINI

## Art. 8.

Le domande di allacciamento idrico o fognante dovranno essere trasmesse dai privati cittadini al comune nel cui territorio le opere richieste saranno eseguite, corredate della documentazione prevista dalle attuali disposizioni e regolamenti.

Il tecnico comunale provvede a trasmettere le domande all'EAAP, trattenendone copia nel proprio ufficio.

L'EAAP, ricevuta la domanda, fissa di concerto con l'Ufficio tecnico comunale la data del sopralluogo per la redazione del preventivo di spesa. Il sopralluogo non può essere effettuato senza la contemporanea presenza di un rappresentante dell'Ufficio tecnico comunale.

## Art. 9.

L'EAAP trasmette il preventivo di spesa all'interessato ed in copia all'Ufficio tecnico comunale ed invita l'utente a depositare, presso la tesoreria comunale, una cauzione pari all'80 per cento della somma preventivata. Invia altresì all'Ufficio tecnico comunale cinque copie del contratto di utenza, da far compilare e sottoscrivere dall'utente.

L'Ufficio tecnico comunale dà notizia all'EAAP dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, allegando alla comunicazione la quietanza del tesoriere comunale e quattro copie del contratto, di cui una in bollo, compilate e firmate dall'utente.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, l'EAAP, di concerto con l'Ufficio tecnico comunale e con la stessa procedura prevista dall'articolo 7 della presente legge, affida al cottimista l'incarico di eseguire le opere.

## Art. 10.

Tutte le fasi della esecuzione dei lavori di allacciamento idrico o fognante devono aver luogo sotto il controllo dell'Ufficio tecnico comunale.

L'utente ha facoltà di farsi assistere da un tecnico di propria fiducia, a proprie spese.

L'utente ha altresì la facoltà di eseguire a proprie spese e con ditte di propria fiducia, ma sotto il controllo dell'EAAP e dell'Ufficio tecnico comunale, i lavori di scavo di terra e di roccia, i rinterrì, nonchè la rimozione e il ripristino della sede stradale, autorizzando l'EAAP a ridurre l'ammontare del preventivo del valore corrispettivo ai lavori eseguiti in proprio.

La volontà dell'utente ad eseguire in proprio le opere predette deve essere espressa dall'utente medesimo all'atto della domanda di cui all'articolo 8 della presente legge.

## Art. 11.

A collaudo effettuato e a presentazione del conto consuntivo da parte dell'EAAP, copia del quale deve essere trasmessa all'Ufficio tecnico comunale, il comune svincola la cauzione di cui al precedente articolo 9, autorizzando il tesoriere a versarla totalmente a favore dell'EAAP, se il conto consuntivo è pari o superiore al suo ammontare, ovvero a versarla all'EAAP per la parte di competenza ed all'utente per la differenza, se il conto consuntivo è inferiore al suo ammontare.

Se il conto consuntivo eccede l'ammontare della cauzione prestata, l'utente è invitato dall'EAAP a versare entro 30 giorni il saldo dei lavori.

Resta immutato ogni altro rapporto tra l'EAAP e gli utenti per quanto attiene canoni, noli ed eventuali manutenzioni.

## Art. 12.

La formulazione dei prezzi di appalto per l'aggiudicazione del cottimo pluriennale in ciascun comune o gruppo di comuni per la

esecuzione degli allacciamenti idrici o fognanti ai privati, nonchè l'espletamento della gara di appalto devono aver luogo in presenza di un rappresentante delle amministrazioni comunali interessate su designazione dei rispettivi sindaci.

Art. 13.

L'EAAP è tenuto ad adeguare, ove vi sia contrasto, alle norme della presente legge i vigenti regolamenti di distribuzione dell'acqua agli utenti e di costruzione degli allacciamenti di fognatura.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.